



COMUNE DI CAMPOREALE

Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA SINDACALE N. 09 del 25-09-2023

Oggetto. Ordinanza per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e rifiuti urbani in modo incontrollato artt.192-256 D.Lgs. n°152 del 03/04/2006 in località omissis, catastalmente individuata al Foglio di mappa omissis, particelle omissis su area di proprietà del Sig. G. L.

IL SINDACO

Premesso

- **che** l'art.5, comma 4 del D.Lgs. n°267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- **che** il D.Lgs.n°152 del 03/aprile 2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- **che**, in particolare, l'art.192 del suddetto decreto, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
- **che**, nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: "chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate";
- **che** l'art.255 del suddetto D.Lgs.vo 152/06 al comma 3, sancisce *"chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco, di cui all'art.192, comma e, (...) è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'art.444 del Codice di Procedura Penale, il beneficiario della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza all'art.192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'art.187, comma 3"*.

Visti:

- gli atti corredati da fascicolo fotografico trasmessi dalla Locale Stazione dei Carabinieri con prot. n. 30/25-0-2023 del 31/08/2023, verbale di ricezione denuncia orale sporta dal Sig. G. L.;
- il verbale di sopralluogo prot. n. 1132 P.M. del 07/09/2023 effettuato dalla Polizia Municipale in omissis, agro di Camporeale, foglio di mappa omissis, particelle omissis, dove veniva individuato il seguente sito di proprietà del Sig. G.L., oggetto di abbandono incontrollato di rifiuti costituiti da copertoni, carcassa di frigorifero, carcassa di auto, contenitori e bottiglie in plastica, contenitori in lamiera, lattine di alluminio, scarpe usate etc..;

Considerato:

- **che**, ai sensi della normativa vigente, il soggetto proprietario dell'area oggetto di sversamento dei rifiuti, deve provvedere:
- alla rimozione dei rifiuti classificati a vista al fine di avviarli a smaltimento e/o recupero secondo le tipologie, nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **che** l'art. 192 del D.Lgs. 03 aprile 2006 prevede:
- il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- l'obbligo per coloro che violano tali divieti, di recuperare o smaltire detti rifiuti e di ripristinare lo stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;
- **che** il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno delle operazioni di rimozione dei rifiuti ed al recupero delle somme anticipate;

Preso atto:

- **che** ad oggi, non è stato posto in essere alcun atto finalizzato alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica dell'area e che nell'area di cui sopra non sono state poste in atto le misure necessarie (muri di recinzione, cancelli, etc.) per impedire l'accesso e l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere;

Ritenuto:

- necessario provvedere, in tempi ristretti, alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;
- configurarsi, altresì, le fattispecie previste dall'art.192, comma 1 D.Lgs. 152/2006, che prescrive il divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo.

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000
- gli artt. 192-255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ORDINA

Al Sig.G.L., nato a omissis il omissis e residente a omissis in via omissis, in qualità di proprietario dell'area sita in omissis agro del Comune di Camporeale, foglio di mappa n.omissis, particelle nr. omissis di provvedere con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione dei rifiuti abbandonati in località sita in C/da omissis, come in premessa individuata, ed allo smaltimento/recupero degli stessi, nei modi di legge e tramite ditte opportunamente autorizzate;

- di ripristinare lo stato dei luoghi;
- di porre in essere le misure necessarie per impedire l'accesso e l'abbandono incontrollato dei rifiuti;
- di comunicare a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

DISPONE

che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti responsabili e/o proprietario, ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall'art.50 del D.Lgs.vo n°267/2000, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D.Lgs 152/2006;

DEMANDA

- al personale del Corpo di Polizia Locale, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza;
- al Responsabile del 3° Settore Tecnico l'adozione dei provvedimenti di propria competenza, relativi all'esecuzione d'ufficio dell'Ordinanza di che trattasi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente nel termine di gg. 60 e gg. 120 dalla pubblicazione e dalla notifica della presente ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata al Sig. G. L. sopra meglio generalizzato;

DISPONE INFINE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso al:

- Comando della Stazione dei Carabinieri di Camporeale;
- Comando della Polizia Locale;
- Responsabile del 3° Settore; Ufficio Tecnico Comunale;
- Al messo comunale per la notifica del presente atto;
- Alla Città Metropolitana di Palermo.

che copia del presente Provvedimento venga :

- pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune;
- pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

L'ESTENSORE

f.to Ispettore P.M. Nunzia D'Alessandro



IL SINDACO

f.to Dott. Luigi Cino

